

Marco Cavina

## **LA PROMOZIONE ACCADEMICA DELLA PATRIA POTESTÀ. PIERRE DAUNOU CONCORRENTE A BERLINO, COMMISSARIO A PARIGI\***

SOMMARIO: 1. Il Daunou e i concorsi accademici sulla patria potestà: da concorrente a commissario. – 2. I concorsi dell'Istituto di Francia.

### *1. Il Daunou e i concorsi accademici sulla patria potestà: da concorrente a commissario*

Le Accademie – luogo di ricerca e divulgazione culturale – nel XVIII secolo svolsero un ruolo centrale di stimolo, confronto e dibattito scientifico-culturale. Riprendendo ricerche svolte in biblioteche e archivi francesi<sup>1</sup>, intendo qui seguire il percorso accademico di un notissimo giurista, Pierre Claude François Daunou<sup>2</sup>. Il filo rosso è nel tema della riforma dei poteri paterni, uno dei grandi nodi giuridici dibattuti dalla cultura europea fra '700 e '800, non solo nelle Università, ma anche al di fuori, in giornali e Accademie. Non a caso il tema della patria potestà sarà ancora oggetto di specifici concorsi nell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena, che abbiamo altrove estesamente analizzato, sotto le diverse coordinate culturali del pensiero della Restaurazione<sup>3</sup>.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Sui concorsi accademici in tema di patria potestà a Berlino e Parigi mi sono già soffermato, entro un quadro più ampio, in M. CAVINA, *Il potere del padre. I. Configurazioni e 'ius corrigendi': lineamenti essenziali nella cultura giuridica italiana preunitaria (1804-1859)*, Milano, 1995; Id., *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'Antichità a oggi*, Roma, 2007.

<sup>2</sup> Su Pierre Claude François Daunou, figura di grande rilievo nella dottrina giuridica del suo tempo, si veda G. MINART, *Pierre Daunou. L'anti-Robespierre*, Toulouse, 2001, ma anche F. RANIERI, *Projet du code civil de la République romaine (1798)*, Frankfurt am Main, 1976.

<sup>3</sup> M. CAVINA, *Il potere del padre. II. La scuola giuridica estense e la promozione della patria potestà nel Ducato di Modena (1814-1859)*, Milano, 1995.

Il tema proposto dalla classe di filosofia speculativa dell'Accademia di Berlino nel 1785-1786 aveva un sapore prettamente giusnaturalista, proponendo, in ultima analisi, la generale questione del rapporto fra legge positiva e diritti naturali in una società patriarcale:

Quels sont dans l'état de nature les fondemens et les bornes de l'autorité des parens sur les enfans? Y-a-t-il de la difference entre les droits du père et ceux de la mère? Jusqu'à quel point les loix peuvent-elles etendre ou limiter cette autorité<sup>4</sup>?

Il premio fu assegnato nel 1788, ma non al ventisettenne Daunou, che, però, ebbe a conseguirvi l'*accessit* e l'onore della stampa. Nella seduta del 24 gennaio 1788, risultò vincitore un certo Villaume, pastore della chiesa francese di Halberstadt, ma poi chiamato a Berlino come professore straordinario di filosofia nel collegio Joachim. L'*accessit* fu riconosciuto al testo identificato con la frase «Nos legem bonam a mala, nulla alia nisi natura norma, dividere possumus» – del Daunou – e a quello in tedesco di E.-F. Klein: «Ces deux mémoires seront imprimés avec la piece victorieuse: si leurs auteurs jugent à propos d'être nommés, on mettra leurs noms à la tête de leurs écrits»<sup>5</sup>. Daunou poteva ben dirsi un *habitué* dei concorsi accademici se, oltre all'*accessit* a Berlino, sempre nel 1788 conseguì il premio all'Accademia di Nîmes per una memoria, che fu pubblicata a Parigi nel 1787, *Influence de Boileau sur la littérature française, discours couronné par l'Académie royale de Nîmes*<sup>6</sup>. Negli anni successivi al colpo di Stato del termidoro, e precisamente nel 1798, fu redattore del *projet du code civil de*

---

<sup>4</sup> *Nouv. Mémoires de l'Académie Royale de Sciences et Belles Lettres*, 1785, Berlin, 1787, pp. 10-11; *Nouv. Mémoires de l'Académie Royale de Sciences et Belles Lettres*, 1786, Berlin, 1788, p. 9.

<sup>5</sup> Daunou si rivelò formalmente autore del saggio premiato col primo *accessit*, in una lettera inviata al segretario dell'Accademia. Cfr. *Mémoires de l'Académie Royale de Sciences et Belles Lettres depuis l'avènement de Frédéric Guillaume II au throne*, 1788-1789, Berlin, 1793, p. 14; *Mémoires de l'Académie Royale de Sciences et Belles Lettres*, 1788-1793, p. 34.

<sup>6</sup> R. LIMOUZIN-LAMOTHE, *Daunou*, in *Dictionnaire de Biographie Française*, 10, Paris, 1965, pp. 287-288.

**MARCO CAVINA, La promozione accademica della patria potestà. Pierre Daunou concorrente a Berlino, commissario a Parigi**

Nel XVIII secolo, le Accademie scientifiche avevano un ruolo primario nella cultura e nella scienza. In questo saggio – basato su fonti d'archivio e stampe rare –, seguiremo le orme del famoso giurista francese Pierre Daunou – autore di una bozza di codice civile per la Repubblica Romana durante il triennio giacobino e successivamente membro della commissione che redasse il Codice Napoleonico – e analizzeremo saggi e valutazioni per concorsi accademici su uno dei grandi temi dell'Illuminismo prima, e poi della Rivoluzione: l'autorità parentale. Daunou fu candidato all'Accademia di Berlino nel 1785 e poi membro della commissione giudicatrice dell'Institut de France un decennio dopo.

**Parole chiave:** Rivoluzione francese, storia dei poteri paterni, storia delle Accademie scientifiche.

**MARCO CAVINA, The Academic Promotion of Parental Authority. Pierre Daunou, Competitor in Berlin, Commissioner in Paris**

In the 18th century, the scientific academies had a primary role in culture and science. In this essay – based on archival sources and rare prints –, we'll follow the footsteps of the famous French jurist Pierre Daunou – author of a draft civil code for the République romaine during the Jacobin triennium, and later he was member of the commission that drafted the Napoleonic Code –, and we'll analyse essays and evaluations for academic competitions on one of the great themes of the Enlightenment first, and then of the Révolution: parental authority. Daunou was a candidate at the Berlin Academy in 1785, and then member of the judging committee at the Institut de France a decade later.

**Key words:** French Revolution, history of parental authority, history of scientific academies.

Fabiana Mattioli

## I *RECEPTA* NEL COMMENTARIO DI GAIO ALL'EDITTO PROVINCIALE: ASPETTI CONTENUTISTICI E PALINGENETICI\*

SOMMARIO: 1. Il quadro d'insieme: carattere dei frammenti e ipotesi di ricostruzione palingenetica. – 2. *Qui arbitrium receperint ut sententiam dicant* (E. 48). – 3. *Nautae caupones stabularii ut recepta restituant* (E. 49). – 4. *Argentariae mensae exercitores quod pro alio solvi receperint ut solvant* (E. 50). – 5. Brevi osservazioni conclusive.

### 1. *Il quadro d'insieme: carattere dei frammenti e ipotesi di ricostruzione palingenetica*

Il quinto libro del commentario all'editto provinciale di Gaio era, nella prima parte, dedicato all'esame dei tre editti riguardanti i *recepta*, accomunati, pur nelle caratteristiche peculiari di ciascuno, dal fatto che con essi l'attore era ammesso a far valere l'impegno assunto dalla controparte attraverso un *recipere*. Secondo la ricostruzione dello schema edittale, la trattazione conteneva dunque in successione il commento all'editto *Qui arbitrium receperint ut sententiam dicant* (E. 48), quello all'editto *Nautae caupones stabularii ut recepta restituant* (E. 49) e infine quello all'editto *Argentariae mensae exercitores quod pro alio solvi receperint ut solvant* (E. 50)<sup>1</sup>.

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Va ricordato che secondo O. LENEL, *Das Edictum perpetuum ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig, 1927<sup>3</sup>, p. 130 ss., i tre editti formerebbero insieme il titolo edittale *de receptis* (E. XI). Sul punto v. anche A.F. RUDORFF, *De iuris dictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunt*, Lipsiae, 1869, p. 64 s., che tuttavia non menziona il terzo editto, quello relativo al *receptum argentarii*. Peraltro, proprio con riferimento a tale editto, le stesse idee di Lenel appaiono oscillare almeno per quanto riguarda la rubrica. Quella indicata qui nel testo è già accolta in *Das Edictum perpetuum ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig, 1883, p. 104 (v. anche *Das Edictum perpetuum ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*<sup>3</sup>, cit., p. 127) e ricorre in *Palingenesia iuris civilis*, I, Leipzig, 1889 (rist. Graz, 1960 e Roma, 2000), c.

I frammenti complessivamente conservatici sono dieci, quasi equamente ripartiti nei singoli commenti alle tre clausole edittali. Nei primi due casi (cui sono riconducibili rispettivamente quattro e tre frammenti) essi derivano in prevalenza dai corrispondenti titoli della raccolta di *iura* (D. 4.8 e D. 4.9)<sup>2</sup>. Quanto al terzo, l'abolizione del *receptum argentarii* ad opera della cancelleria giustiniana e la contemporanea trasfusione del vecchio istituto nel *constitutum debiti* (v. C.I. 4.18.2, a. 531)<sup>3</sup> ha invece comportato come conseguenza la dispersione

---

198 (con riferimento al commento all'editto provinciale di Gaio) e in *Palingenesia iuris civilis*, II, Leipzig, 1889 (rist. Graz, 1960 e Roma, 2000), c. 1249 (in *Edicti perpetui rubricarum index*). Sia nella ricostruzione del commentario edittale ulpiano che in quella del commentario edittale paolino figura invece la rubrica *de recepticia actione* (rispettivamente *Palingenesia iuris civilis*, II, cit., c. 491 e *Palingenesia iuris civilis*, I, cit., c. 992).

<sup>2</sup> Cfr. D. 4.8, *de receptis: qui arbitrium receperint ut sententiam dicant* e D. 4.9, *Nautae caupones stabularii ut recepta restituant*. Dal primo dei due titoli della raccolta di *iura* derivano tre dei quattro frammenti gaiani riconducibili al primo dei tre editti (si tratta di D. 4.8.6, D. 4.8.20 e D. 4.8.35), mentre dal secondo due dei tre che riguardano invece il secondo editto (sono D. 4.9.2 e D. 4.9.5). Si può aggiungere che da D. 4.8 derivano ben tredici frammenti ulpiani e altrettanti paolini che risultano tutti tratti dal commento al primo editto (rispettivamente derivanti dal tredicesimo libro del commento all'editto di Paolo e dallo stesso libro di quello di Ulpiano). Da D. 4.9 derivano invece due ampi frammenti ulpiani (si tratta di D. 4.9.1 e D. 4.9.3, entrambi provenienti dal quattordicesimo libro del commentario edittale) e un solo testo di Paolo (è quello conservato in D. 4.9.4, tratto, come quelli di D. 4.8, dal tredicesimo libro).

<sup>3</sup> Sulla riforma giustiniana e sui suoi contenuti mi sia consentito di rinviare al mio *Giustiniano, gli argentarii e le loro attività negoziali. La specialità di un diritto e le vicende della sua formazione*, Bologna, 2019, p. 32 ss. (v. anche p. 162 s.). Per un quadro della bibliografia meno recente, v. la letteratura indicata da G. LUCHETTI, *Banche, banchieri e contratti bancari nella legislazione giustiniana*, in *BIDR*, 1991-1992, 94-95, p. 470, nt. 57 (in tale ambito segnalo in particolare G. ASTUTI, *Studi intorno alla promessa di pagamento. Il costituito di debito*, II, Milano, 1941, p. 281 ss.; P. FREZZA, *Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano, I, Le garanzie personali*, Padova, 1962, in specie p. 282 ss.; G. G. ARCHI, *Contributi alla critica del Corpus Juris*, II, *Riforme giustiniane in tema di garanzie personali*, in *BIDR*, 1962, 65, p. 134 ss. [= *Scritti di diritto romano*, III, Milano, 1981, p. 2029 ss.]). Tra i contributi successivi segnalo in particolare quelli di F. LA ROSA, *La pressione degli argentarii e la riforma giustiniana del constitutum debiti* (C. 4, 18, 2, 2), in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. F. Gallo*, I, Napoli, 1997, p. 445

**FABIANA MATTIOLI, I *recepta* nel commentario di Gaio all'editto provinciale: aspetti contenutistici e palinogenetici**

Il contributo intende analizzare i dieci frammenti superstiti del quinto libro del commentario all'editto provinciale di Gaio in cui il giurista antonino si occupava dei *recepta*, illustrando le tre clausole edittali rispettivamente dedicate al *receptum arbitri* (*Qui arbitrium receperint ut sententiam dicant* [E. 48]), al *receptum nautarum, cauponum et stabulariorum* (*Nautae caupones stabularii ut recepta restituant* [E. 49]) e al *receptum argentarii* (*Argentariae mensae exercitores quod pro alio solvi receperint ut solvant* [E. 50]). Si tratta per lo più di passi brevi o brevissimi che i compilatori utilizzano per aggiunte o precisazioni relative a testi più estesi e articolati tratti dai grandi commentari dei giuristi severiani. È dunque evidente che, come di norma, anche nella parte dedicata alla trattazione dei *recepta*, l'utilizzazione del commentario gaiano abbia assunto nella logica dei giustinianeî una funzione non strutturale, ma meramente integrativa di trattazioni essenzialmente costruite sulla base del commentario ulpiano e, in via sussidiaria, di quello paolino. Ciò non toglie che almeno alcuni dei frammenti giunti fino a noi presentino, sotto il profilo contenutistico, significativi motivi di interesse (si pensi ai testi studiati di D. 19.2.40 e D. 4.9.5) e, su altro piano, che la ricostruzione palinogenetica della trattazione gaiana possa essere almeno in parte tentata grazie alle interazioni che, proprio in relazione al *modus operandi* dei compilatori giustinianeî, ancora si possono scorgere con i passi paralleli dei commentari edittali dei giuristi severiani.

**Parole chiave:** Gaio, Commentario all'editto provinciale, *receptum arbitri*, *receptum nautarum, cauponum et stabulariorum*, *receptum argentarii*.

**FABIANA MATTIOLI, The *recepta* in Gaius' Commentary on the Provincial Edict: Content and Palingenetic Aspects**

This contribution aims to analyse the ten surviving fragments of the fifth book of Gaius' Commentary on the Provincial Edict, in which the jurist of the Antonine period dealt with *recepta*, illustrating the three edictal clauses dedicated respectively to the *receptum arbitri* (*Qui arbitrium receperint ut sententiam dicant* [E. 48]), to the *receptum nautarum, cauponum et stabulariorum* (*Nautae caupones stabularii ut recepta restituant* [E. 49]) and to the *receptum argentarii* (*Argentariae mensae exercitores quod pro alio solvi receperint ut solvant* [E. 50]). These are mostly short or very short passages that the compilers use for additions or clarifications relating to longer and more complex texts taken from the great commentaries of the Severian jurists. It is therefore clear that, as a rule, even in the part devoted to the discussion of the *recepta*, the use of the Gaius Commentary took on a non-structural function in the Justinian logic, but merely supplemented discussions essentially based on the Ulpian Commentary and, subsidiarily, on the Paulian Commentary. This does not detract from the fact that at least some of the fragments that have come down to us are of significant interest in terms of content (think of the much-studied texts of D. 19.2.40 and D. 4.9.5) and, on another level, that the palingenetic reconstruction of the Gaius treatise may be at least partly attempted thanks to the interactions that, precisely in relation to the *modus operandi* of the Justinian compilers, can still be discerned with the parallel passages of the edictal commentaries of the Severian jurists.

**Key words:** *Gaius*, Commentary on the provincial edict, *receptum arbitri*, *receptum nautarum, cauponum et stabulariorum*, *receptum argentarii*.

Andrea Favaro

## LIMITI DELL'AGIRE DEMOCRATICO. UNA PROSPETTIVA DI CONNESSIONE TRA DIDATTICA E RICERCA\*

SOMMARIO: 1. Premessa: la ricerca del contesto per la didattica del testo. – 2. Giustificazione della autorità in Bruno Leoni. – 3. Aporie del sistema democratico. Per una natura tirannica della maggioranza. – 4. Rappresentanza, tra privato e pubblico, dal classico al moderno. – 5. Per una conclusione: quale alternativa per Bruno Leoni?

### 1. *Premessa: la ricerca del contesto per la didattica del testo*

In questi ultimi anni presso l'Università di Verona mi è stato affidato il Corso di 'Filosofia del diritto II' e in seno al medesimo, invero seguendo, in principio, il programma del predecessore sulla medesima cattedra, Professor Carlo Lottieri, assieme agli studenti degli ultimi anni del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza affronto il testo di Michael Huemer, *Il problema dell'autorità politica. Un esame del diritto di obbligare e del dovere di obbedire*<sup>1</sup>. L'esito ordinario di questo lavoro su un testo dal tenore mai banale e anche per questo in sé provocatorio è quello di utilizzare un ottimo tavolo di sperimentazione al fine di esaminare (in specie al termine del percorso formativo di giuristi *in fieri*) senso, natura e giustificazione del paradigma moderno dello 'stato' e così far (quasi) spontaneamente emergere moniti ed osservazioni critiche.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Michael Huemer è, oggi, professore di Filosofia presso l'Università del Colorado, dopo aver studiato presso l'Università della California, Berkeley e presso l'Università del New Jersey, Rutgers. Esponente dell'intuizionismo etico e dell'anarchismo filosofico, è latore di una serrata critica rispetto a numerose prospettive di giustificazione della autorità politica, da cui la sua monografia succitata del 2013 (*The Problem of Political Authority: An Examination of the Right to Coerce and the Duty to Obey*). Per un approfondimento ed attualizzazione delle posizioni di Huemer vedasi pure il più recente M. HUEMER, D. LAYMAN, *Is Political Authority an Illusion? A Debate*, Routledge, London, 2022.



Un tanto quale tentativo, comunque in sé non poco circoscritto a causa delle capacità limitate del docente, di intendere l'insegnamento accademico letto alla luce della sua caratteristica peculiare per la quale «la *comunicazione* del sapere e la *ricerca* del sapere sono due realtà intessute inscindibilmente [...] si persegue il tentativo (sempre sperimentale e quindi soggetto a costante 'fallimento') di un ardito percorso per il quale all'università non esiste comunicazione del sapere che non sia comunicazione del sapere in qualche maniera acquisito con la ricerca»<sup>2</sup>.

In questi termini il lavoro di ricerca vive di una matrice di costante riconoscimento<sup>3</sup> tra ricerche già svolte in passato e talaltre *in fieri*. Dimensione che, nel caso specifico, connette la proposta di Huemer con le proposte teoretiche (ed applicative) di un altro studioso, Bruno Leoni. Il collegamento tra le due teoresi viene nel caso di specie pure a rappresentare un arco pluriennale del percorso di ricerca/didattica dagli acerbi primordi al momento presente<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> F. GENTILE, *Filosofia del diritto*, Napoli, 2017, pp. 17-18, ove il maestro patavino prosegue (e conchiude): «Questo collegamento tra ricerca e comunicazione riguarda *tutti* i protagonisti della comunità degli studi. [...] In altri termini e concludendo su questo punto: la tipicità dello studio universitario è proprio quella di uno studio fatto insieme di ricerca e di comunicazione del sapere; questo principio vale certamente per i professori, che comunicano ciò che hanno appreso con la propria ricerca, ma – ed è molto più importante – vale altresì per chi studia da scolaro, che non deve porsi nella posizione passiva di raccogliere una serie di nozione da immagazzinare acriticamente, ma deve compiere un'operazione di studio in qualche maniera corrispondente ad una ricerca, una ricerca assolutamente personale. Se non si fa così, non si vive correttamente il mondo dell'Università degli studi».

<sup>3</sup> Vedasi, sul termine 'riconoscere', tra norma di riconoscimento e procedimento dialettico, U. PAGALLO, *Alle fonti del diritto. Mito, Scienza, Filosofia*, Torino, 2002, pp. 223-230; nonché la definizione per la quale «Riconoscere vuol dire soprattutto conoscere "nuovamente" il nuovo nella radicale problematicità dell'esperienza» (*ivi*, p. 254, ma già a p. 3).

<sup>4</sup> A conferma ci si permette di rinviare ad A. FAVARO, *Bruno Leoni. Dell'irrazionalità della legge per la spontaneità dell'ordinamento*, ESI, Napoli, 2010 (2009<sup>a</sup>), ma già *Id.*, *Appunti sul concetto di "pretesa" in Bruno Leoni*, in *L'Irrocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello stato*, 2007, 2.

**ANDREA FAVARO, Limiti dell'agire democratico. Una prospettiva di connessione tra didattica e ricerca**

Svolta una breve premessa sulla natura propria dell'insegnamento universitario, per sua natura esito di ricerca e didattica tra loro connesse, l'Autore tenta di riconoscere nella posizione teoretica di un filosofo del diritto italiano del XX secolo, Bruno Leoni, alcuni elementi di comunanza con la proposta teoretica di un filosofo politico statunitense contemporaneo, Michael Huemer in particolare circa la difficoltà di giustificare il regime democratico col principio di maggioranza quale criterio di assunzione delle decisioni in seno a una comunità politica.

**Parole chiave:** autorità politica, democrazia, principio di maggioranza, tirannide della maggioranza.

**ANDREA FAVARO, Limits of Democratic Action: A Perspective on Connecting Teaching and Research**

After a brief introduction on the inherent nature of university teaching, which by its very character results from the interconnectedness of research and teaching, the Author seeks to identify, within the theoretical framework of a twentieth-century Italian philosopher of law, Bruno Leoni, certain elements of affinity with the theoretical proposal of a contemporary American political philosopher, Michael Huemer. This comparative analysis focuses in particular on the difficulty of justifying democratic government by means of the majority principle as a criterion for political decision-making within a community.

**Key words:** political authority, democracy, majority principle, tyranny of the majority.

Sergio Moro

## **IL PROCEDIMENTO DI NOMINA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI FRA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E PROPOSTA DI CHIAMATA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO: UNA RICOSTRUZIONE ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DEL CONCORSO PUBBLICO\***

SOMMARIO: 1. Oggetto e obiettivi della ricerca. – 2. L'applicazione del principio del concorso pubblico alla chiamata dei professori universitari di cui all'art. 18, l. n. 240/2010: ragioni e confutazione di due obiezioni. – 3. Le cifre del concorso pubblico quale procedimento disciplinato dalle regole attuative dei canoni costituzionali di imparzialità e di buon andamento. In specie, il requisito dell'esperienza nelle materie di concorso dei componenti della commissione. – 4. I due modelli, ricavati (per astrazione e generalizzazione) dai regolamenti di ateneo, della relazione fra i due procedimenti rispettivamente preordinati alla valutazione dei candidati e alla proposta di chiamata di uno di essi. – 5. Incompatibilità del primo modello con il principio del concorso pubblico (e della libertà della ricerca). – 5.1. Il requisito dell'esperienza nelle materie di concorso dei componenti della commissione per la chiamata di professori universitari. – 5.2. Assenza del requisito dell'esperienza di cui al punto precedente nei componenti del consiglio di dipartimento. – 6. Il secondo modello e, in specie, la delibera dipartimentale di non chiamata del vincitore: profili critici. – 7. Le esigenze didattiche e scientifiche del dipartimento come criterio di valutazione dei candidati fra principio di imparzialità e di buon andamento. – 8. Sintesi conclusiva.

### *1. Oggetto e obiettivi della ricerca*

Il presente studio concerne l'ordinario procedimento di «chiamata» (*rectius*: nomina in ruolo) dei professori universitari, disciplinato dall'art. 18, comma 1, l. n. 240/2010 e dai regolamenti adottati dalle singole università nel rispetto, fra

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

l'altro, dei principi della c.d. Carta europea dei ricercatori<sup>1</sup> e dei criteri direttivi previsti alle lettere a), b), c), d), e) del suddetto comma 1<sup>2</sup>.

Fra i summenzionati criteri si evidenziano, in quanto rilevanti ai fini dell'indagine, quelli di cui alla lettera a) e alla lettera e) recanti rispettivamente l'obbligo della «valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica» degli studiosi partecipanti al procedimento di chiamata<sup>3</sup> e la competenza del (consiglio di) dipartimento dell'uni-

---

<sup>1</sup> Cfr. raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 «riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori».

<sup>2</sup> Sui concorsi per la chiamata di professori (e ricercatori) banditi dalle singole università ex art. 18, l. n. 240/2010 (ed ex art. 24), cfr. gli specifici contributi di S. CIVITARESE MATTEUCCI, *La nuova disciplina del reclutamento dei professori universitari alla luce della riforma del sistema universitario*, in *Munus*, 2011, p. 211 ss., spec. p. 218 ss.; F. VOLPE, *Profili d'incoerenza della nuova disciplina sul reclutamento dei professori universitari*, ivi, p. 225 ss., spec. pp. 231-232; M. RICCI, *Reclutamento e stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo*, in *La riforma dell'università fra legge e statuti. Analisi interdisciplinare della legge n. 240/2010*, a cura di M. BROLLO, R. DE LUCA TAMAJO, Milano, 2011, p. 119 ss., spec. pp. 138-147; A. SANDULLI, *L'immoto perpetuo: patologie del reclutamento locale dei docenti universitari*, in *Munus*, 2016, p. 745 ss.; R. LUPI, *Reclutamento universitario tra comunità scientifiche, atenei e istituzioni nazionali*, ivi, p. 759 ss.; M. ASARO, *Il reclutamento dei docenti universitari e il contenzioso sull'art. 18 della legge n. 240/2010*, in *Lav. pubbl. amm.*, 2018, p. 215 ss.; C. BARBATI, *Il sistema delle autonomie universitarie*, in *Sistema del diritto amministrativo italiano*, diretto da F.G. SCOCA, F.A. ROVERSI MONACO, G. MORBIDELLI, Torino, 2019, p. 75 ss., spec. pp. 80-89; G. VISINTINI, *Un tema scottante: il reclutamento della docenza nelle università*, in *Contr. e imp.*, 2021, p. 1324 ss.; G. RIVELLINI, *Il reclutamento dei professori universitari e la codifica dei saperi*, in *Giorn. dir. amm.*, 2023, p. 385 ss.; B. GAGLIARDI, *Il principio di "massima concorsualità" nel reclutamento dei professori universitari*, ivi, p. 771 ss.; G. GARDINI, *Il reclutamento dei professori di ruolo e l'uso sbagliato dell'autonomia universitaria*, in *Diario di diritto pubblico*, 25 febbraio 2024, [www.diariodidirittopubblico.it/](http://www.diariodidirittopubblico.it/); F. MERLONI, *Come cambiare i concorsi o cambiare le università*, ivi, 5 marzo 2024; A. MARRA, *Ancora su autonomia universitaria e reclutamento*, ivi, 7 febbraio 2025; B. GAGLIARDI, *Il reclutamento universitario tra chiamate dirette, concorsi pubblici e concorsi riservati*, ivi, 19 maggio 2025; G. RIVELLINI, *L'approccio forense all'autonomia universitaria*, in *Giorn. dir. amm.*, 2025, p. 367 ss.

<sup>3</sup> Ex art. 18, comma 1, lettera b), l. n. 240/2010 la partecipazione ai procedimenti per la chiamata di professori di prima o di seconda fascia è riservata in sostanza: agli studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per

**SERGIO MORO, Il procedimento di nomina dei professori universitari fra valutazione della commissione di concorso e proposta di chiamata del consiglio di dipartimento: una ricostruzione alla luce del principio del concorso pubblico**

Lo studio concerne l'ordinario procedimento di «chiamata» dei professori universitari e, in specie, indaga la relazione fra i due procedimenti, aventi una comune funzione e una differente struttura, rispettivamente preordinati alla valutazione dei candidati alla chiamata nel ruolo di professore ed alla proposta di chiamata di uno di essi. All'uopo (prima) si risolve in senso positivo, sulla base di argomenti di diritto positivo, il problema dell'applicabilità al caso di specie del principio del concorso pubblico e (poi) se ne ricostruisce la relativa disciplina di attuazione nella prospettiva dell'imparzialità e del buon andamento della funzione amministrativa. Le risultanze acquisite sono discusse in relazione ai modelli del rapporto fra i due summenzionati procedimenti, emergenti, per astrazione e generalizzazione, da un'analisi delle disposizioni contenute nei regolamenti adottati da ciascuna università. All'esito si conclude nel senso che il principio del concorso pubblico è osservato esclusivamente se la commissione, composta da professori afferenti al gruppo scientifico disciplinare ed al settore scientifico disciplinare del posto messo a concorso, individua il vincitore ed il consiglio di dipartimento ne delibera la chiamata salvi i casi di oggettive ragioni ostative come, ad esempio, il sopravvenuto venir meno delle esigenze didattiche e scientifiche per cui è stato bandito il concorso.

**Parole chiave:** concorsi universitari, commissione di concorso, consiglio di dipartimento.

**SERGIO MORO, The Procedure for Appointing University Professors Between the Evaluation of the Selection Committee and the Call Proposal by the Department Council: a Reconstruction in Light of the Principle of Public Competition**

The study concerns the ordinary procedure of 'call' of university professors and, in particular, investigates the relationship between the two procedures, having a common function and a different structure, respectively preordained to the evaluation of candidates for the call in the role of professor and to the proposal to call one of them. To this end, the problem of the applicability of the principle of public competition to the case in question is resolved in a positive sense, on the basis of arguments of positive law, and (then) the relative discipline of implementation is reconstructed in the perspective of impartiality and the good management of the administrative function. The findings are discussed in relation to the models emerging, by abstraction and generalization, from an analysis of the regulations adopted by each university and concerning the relationship between the two procedures under investigation. The conclusion is that the principle of public competition is observed only if the competition committee, composed of professors belonging to the scientific disciplinary group and scientific disciplinary sector of the position being competed for, identifies the winner and the department council approves the appointment, except in cases where there are objective reasons preventing the appointment, such as, for example, the supervening disappearance of teaching and scientific needs.

**Key words:** selection of university professors, selection board, department board.

Paolo Cotza

## **SULL'INAMMISSIBILITÀ' DEL RICORSO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO: A PARTIRE DALLE 'RAGIONI ULTERIORI' CONNESSE ALLA 'CARENZA D'INTERESSE'\***

**SOMMARIO:** Preambolo. Obiettivo e 'piano' di studio ... – ... Intorno all' 'inammissibilità', in genere: dell'azione civile ... – ... e del ricorso nanti il giudice amministrativo. – Parte I. 1. Sulle condizioni dell'azione nel processo amministrativo, alla luce del 'formante' giurisprudenziale. La legittimazione a ricorrere ... – 2. ... L'interesse a ricorrere. – Parte II. 3. 'Viatico' di metodo per un diritto amministrativo della modernità, con particolare riguardo all'esercizio discrezionale. – Parte III. 4. Implicazioni in punto di condizioni dell'azione. – 4.1. ... superamento di una preconcepita visione 'separatista' fra qualificazione e tutela ... – 4.2. ... maggior rigore nell' 'apertura' ad un interesse a ricorrere correlato al pregiudizio potenziale. – 5. 'Rivisitazione' del concetto di merito amministrativo e ripercussioni in punto di interesse a ricorrere. – Parte IV. 6. Implicazioni relative al trattamento giudiziale delle 'altre ragioni' d' inammissibilità che s'identificano coll' inosservanza di oneri (sostanziali o formali) ritenuti logicamente propedeutici alla valutazione di 'carenza d'interesse'.

### *Preambolo. Obiettivo e 'piano' di studio ...*

Col presente scritto ci si propone precipuamente di ricercare le giustificazioni più profonde, colle relative implicazioni, di certa pregiudizialità attinente a questioni meramente processuali (rispetto a quelle che riguardano il merito della causa); al fine ultimo di contribuire a regolare il trattamento giudiziale della domanda, valutandone l'ammissibilità o meno.

Lo spunto proviene da una breve indagine (vertente sul dato 'positivo' complesso ed il correlato 'formante' giurisprudenziale) in tema d' inammissibilità della domanda giudiziale nel processo amministrativo; cui si è affiancato uno studio sulle 'condizioni dell'azione'. A quel punto, si è operata una

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

‘rivisitazione’ del centrale tema d’esordio, passando attraverso una rielaborazione di metodo: in punto di esercizio ermeneutico-applicativo e di discrezionalità amministrativa; nonché, delle ripercussioni sia sulla reciproca idoneità ‘compensativa’ della legittimazione e dell’interesse a ricorrere, sia sul concetto di merito amministrativo. È accaduto così di predisporre, oltre ad un tendenziale riordino sistematico delle ipotesi d’inammissibilità (‘nominate’ ed ‘extratestuali’), una ricostruzione propositiva, coerente coi principi costituzionali relativi alla tutela giurisdizionale, in ordine al trattamento giudiziale delle ‘altre ragioni’ d’inammissibilità che s’identificano coll’inosservanza di oneri (sostanziali o formali) ritenuti logicamente propedeutici alla valutazione di ‘carezza d’interesse’.

... *Intorno all’‘inammissibilità’, in genere: dell’azione civile ...*

Il termine ‘inammissibilità’ è impiegato dal Legislatore (processuale e non) in ambiti disparati dell’emisfero civilistico<sup>1</sup>. A tale diffusione, tuttavia, non ha corrisposto quel *minimum* di omogeneità di contenuto che varrebbe l’enucleazione di un ‘significato di senso’, al punto che la dottrina: ha reputato inopportuna ed inutile la ricostruzione di una figura generale (per caratteristiche strutturali e funzionali) in grado di ricomprendere tutte le relative fattispecie; riservando una trattazione ‘di sistema’ a ‘microcosmi’ pur relativamente determinati (es., l’impugnazione). In quest’ottica, sul versante processuale generale, si è nondimeno ravvisata certa convergenza di vedute intorno ai seguenti punti: come categoria logico-giuridica, è riconducibile al *genus* dell’invalidità; come condizione, si riferisce agli atti di parte (segnatamente alle istanze e alle domande rivolte al giudice) quando questi difettino di un presupposto o comunque di un elemento indispensabile per inserirsi validamente nel procedimento e per seguire una decisione nel merito della domanda. Solitamente,

---

<sup>1</sup> R. POLI, *Inammissibilità e improcedibilità* - dir. proc. civ., in *Enc. Treccani*, Diritto on line, 2016.



**PAOLO COTZA, Sull'‘inammissibilità’ del ricorso nel processo amministrativo: a partire dalle ‘ragioni ulteriori’ connesse alla ‘carenza d'interesse’**

Lo spunto è offerto: da una breve trattazione, sul dato ‘positivo’ complesso ed il correlato ‘formante’ giurisprudenziale, in tema d’inammissibilità della domanda giudiziale nel processo amministrativo; nonché, da uno studio sulle ‘condizioni dell’azione’. A quel punto: passando attraverso una rielaborazione di metodo in punto di esercizio ermeneutico-applicativo e di discrezionalità amministrativa nonché, delle ripercussioni sia sulla reciproca idoneità ‘compensativa’ della legittimazione e dell’interesse a ricorrere, sia sul concetto di merito amministrativo; si è operata una ‘rivisitazione’ del centrale tema d’esordio. È accaduto così di predisporre, oltre ad un tendenziale riordino sistematico delle ipotesi d’inammissibilità ‘nominate’ ed ‘extratestuali’, una ricostruzione propositiva, coerente coi principi costituzionali relativi alla tutela giurisdizionale, in ordine al trattamento giudiziale delle ‘altre ragioni’ d’inammissibilità che s’identificano coll’inosservanza di oneri (sostanziali o formali) ritenuti logicamente propedeutici alla valutazione di ‘carenza d’interesse’.

**Parole chiave:** domanda giudiziale, inammissibilità, legittimazione a ricorrere, interesse a ricorrere, *vicinitas*, schemi normativi (ipotesico-casuistico e consequenzialista), circolo ermeneutico, discrezionalità, interesse pubblico concreto, merito amministrativo, sindacato giudiziale.

**PAOLO COTZA, On the 'Inadmissibility' of Appeals in Administrative Proceedings: Starting from the 'Further Reasons' Connected to the 'Lack of Interest'**

The starting point is provided: by a brief discussion on the complex 'positive' data and the related jurisprudential 'forming' element, regarding the inadmissibility of the judicial claim in administrative proceedings; as well as by a study on the 'conditions of action'. At that point: through a reworking of method in terms of hermeneutic-application exercise and administrative discretion, as well as the repercussions on both the mutual 'compensatory' suitability of standing and interest to appeal, and on the concept of administrative merit; a 'revisitation' of the central opening theme was carried out. It so happened that, in addition to a general systematic reorganization of the hypotheses of inadmissibility classified as 'named' and 'extratextual', a constructive reconstruction was prepared, consistent with constitutional principles regarding judicial protection, concerning the judicial treatment of the 'other grounds' of inadmissibility, which correspond to the failure to comply with obligations (substantial or formal) considered logically preparatory for the assessment of 'lack of interest'.

**Key words:** judicial claim, inadmissibility, standing to appeal, interest in appealing, *vicinitas*, legal frameworks (hypothetical-case-based and consequentialist), hermeneutic circle, discretion, concrete public interest, administrative merit, judicial review.

Piero Amenta

## **L'ISTITUTO DELLA DIMISSIONE IN POENAM DALLO STATO CLERICALE NELLA LEGISLAZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA E LE SUE DISTORSIONI NELL'ATTUALE TEMPERIE\***

L'istituto giuridico della dimissione dallo stato clericale, un tempo non lontano raramente frequentato ed applicato<sup>1</sup>, ha subito un'improvvisa accelerazione a partire dal pontificato di Giovanni Paolo II, in concomitanza con l'emersione

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Alla rara applicazione dell'istituto della dimissione penale si associava un'applicazione molto moderata e francamente restrittiva all'eccesso di coloro che chiedevano l'abbandono volontario del ministero presbiterale, tanto che gli accumuli delle pratiche stivate in un archivio della Congregazione della Dottrina della Fede, a quel tempo competente in materia, costrinse Paolo VI a trasferire la competenza alla Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, dov'è rimasta fino ai provvedimenti di Papa Benedetto XVI e che riuscì a dare alla materia una trattazione più spedita e più conforme alla volontà dei pontefici. Si noti che antecedentemente ai provvedimenti di trasferimento della materia dal S. Ufficio alla Congregazione dei Sacramenti di Paolo VI, la Congregazione dei Sacramenti era competente per la dichiarazione di nullità dell'ordinazione per cui Paolo VI non fece altro che riunire tutta la materia riguardante l'ordine sacro presso il Dicastero dei Sacramenti, sottraendolo alla competenza del S. Ufficio, contrariamente a quanto invece accadde per la materia matrimoniale (*rato e non consummato, favor fidei*, privilegio petrino e paolino). Per tutto ciò è utile consultare il volume a cura della Congregazione del Culto Divino, intitolato *Collectanea documentorum ad causas pro dispensatione «super rato et non consummato» et a lege sacri coelibatus obtinenda*, Città del Vaticano, 2004, ed i commenti di compendio ivi inseriti. Cf. anche: P. AMENTA, *La dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione e la perdita dello stato clericale*, in *Periodica*, 1999, p. 334 ss.; V. FERRARA, *L'istituto canonico della dispensa pontificia dal celibato e dagli altri obblighi dell'ordinazione*, in *Apollinaris*, 1994, p. 497 ss.; V. MOSCA, *La perdita della condizione giuridica clericale ed i suoi sviluppi più recenti*, in *Il sacramento dell'Ordine*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Milano, 2011, p. 237 ss.

della piaga degli abusi nei confronti di minori da parte di membri del clero. Ritengo opportuno, all'inizio della mia esposizione, precisare i termini del discorso, onde evitare ogni possibile equivoco: occorre anzitutto distinguere l'istituto di cui è parola dall'istituto, in qualche modo speculare, della perdita dello stato clericale. La distinzione è chiaramente presente nel Codice vigente, al can. 290<sup>2</sup>, ed è motivata dal diverso presupposto o dalla causa che dà luogo a quello che possiamo chiamare certamente un cambio nello *status* giuridico personale del soggetto, il quale, dal momento della perdita dello stato clericale o della dimissione da esso, non può essere più considerato *clericus* o ministro sacro e dunque non più obbligato ai diritti e doveri dello stato clericale, come sanciti dal titolo III del libro II del Codice<sup>3</sup>. Il diverso presupposto risiede nel fatto che la dimissione è un atto imperativo dell'autorità ecclesiastica competente, che commina la massima pena prevista per un chierico e che produce la perdita di tutti i diritti, privilegi ed obblighi legati allo stato clericale. Nel secondo caso, la semplice perdita dello stato clericale ha come presupposto una richiesta volontaria del chierico ed il provvedimento della Sede Apostolica, il rescritto che concede la grazia richiesta e che produce i medesimi effetti che nel primo caso. Il Codice distingue i due casi anche dal punto di vista terminologico, denominando la perdita con il termine *amissio*, mentre denomina il caso penale come *dimissio*. È appena il caso di precisare che, nella seconda ipotesi, quella della dimissione, alla perdita dei diritti e doveri propri dello stato clericale, l'autorità procedente può aggiungere, se del caso, anche particolari restrizioni di diritti individuali o di facoltà.

---

<sup>2</sup> «... Clericus tamen statum clericalem amittit: [...] 2° poena dimissionis legitime irrogata; 3° rescripto Apostolicae Sedis». È chiaro che nel primo caso si tratta di una pena mentre nel secondo caso di una grazia concessa dalla Sede Apostolica.

<sup>3</sup> Permane in tali soggetti la capacità di porre validamente, anche se illecitamente, gli atti che richiedono l'esercizio della potestà di ordine, ad eccezione dei casi in cui, oltre alla potestà di ordine, siano richieste *ad validitatem* anche le facoltà che derivano dalla potestà di giurisdizione.

**PIERO AMENTA, L'istituto della dimissione *in poenam* dallo stato clericale nella legislazione della Chiesa cattolica e le sue distorsioni nell'attuale temperie**

Lo studio si propone di esporre la nascita e l'evoluzione dell'istituto giuridico della *dimissio in poenam* previsto dall'ordinamento canonico per i chierici ritenuti responsabili di determinati atti delittuosi e ne analizza gli sviluppi nel tempo, soprattutto degli ultimi decenni. Accanto alla dottrina, si analizza la prassi invalsa a partire dalle più recenti disposizioni normative, come ad esempio il M.P. *Sacramentorum sanctitatis tutela* ed il recentissimo provvedimento di Papa Francesco *Come una madre amorevole* ed i problemi interpretativi che ne derivano alla luce dei principi supremi dell'ordinamento, che non sembrano adeguatamente implementati nella prassi ispirata ad una legislazione emanata sull'onda emotiva delle recenti problematiche emerse sugli organi di stampa. Ne deriva che la prassi ecclesiale attuale non sembra essere in linea con i proclamati principi che riguardano il giusto processo e la salvaguardia dei diritti individuali fondamentali e si tenta di analizzarne le cause.

**Parole chiave:** dimissione, diritti fondamentali dei fedeli, diritto penale moderno, *iter* di riforma del Codice, dispensa dal celibato.

**PIERO AMENTA, The Institute of *Dimissio in poenam* from the Clerical State in the Legislation of the Catholic Church and its Distorsions in the Current Times**

This study aims to explain the origins and evolution of the legal institution of *dimissio in poenam*, provided by canon law for clerics held responsible of certain criminal acts, and analyzes its developments over time, especially in recent decades. Alongside the doctrine, it analyzes established practice based on the most recent legislative provisions, such as the M.P. *Sacramentorum sanctitatis tutela* and the very recent Pope Francis's provision *Come una madre amorevole*, and the resulting interpretative problems in light of the supreme principles of the legal system, which do not appear to be adequately implemented in practice, inspired by legislation enacted in the wake of recent issues that have emerged in the press. It follows that current ecclesiastical practice does not appear to be in line with the proclaimed principles regarding due process and the protection of fundamental individual rights, and it attempts to analyze the causes.

**Key words:** dismissal, fundamental rights of the faithful, modern penal law, Code's process reform, dispensation from celibacy.

# FATTI E GIUDIZI

Geraldina Boni

## **L'APPORTO DI PIERLUIGI ZOCCATELLI AL LAVORO DELLA COMMISSIONE PER LE INTESE CON LE CONFESIONI RELIGIOSE E PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA\***

Ancora non lo conoscevo di persona: e l'esordio fu un po' spiazzante. Ricordo l'aria vagamente stranita (e lievemente infastidita) con la quale il personale dell'Ufficio studi e rapporti istituzionali comunicava a me, appena divenuta Presidente della Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa, che il Professor PierLuigi Zoccatelli aveva insistentemente chiesto di far riformulare il suo decreto di nomina a membro della Commissione medesima. Esso, infatti, riportava, in maniera inesatta, Pier Luigi staccato, invece che PierLuigi unito ma con la elle maiuscola all'interno. Sulle prime pensai francamente di essermi imbatutta in un classico docente universitario puntiglioso, affetto da un egotismo non raro nei mondi accademici, di quelli che spaccano il capello in quattro: e mi suonò anche come l'allarmante annuncio di un futuro un tantino faticoso. Subito dopo, però, fui portata a riflettere che nemmeno io, al posto suo, sarei stata silente dinanzi a un decreto di nomina con vergato, in ipotesi, "Gerardina" invece di "Geraldina". E non in virtù di un capriccio o di un risentimento derivante da una presunta lesa maestà: ma perché il nome contiene in sé il nostro irrinunciabile principio di individuazione.

Peraltro, proprio noi che ci occupiamo di ordinamenti religiosi, più di altri sappiamo bene come i nomi siano impor-

---

\* Si riproduce l'intervento tenuto da Geraldina Boni in occasione del convegno svoltosi a Torino il 21 maggio 2025 e intitolato "Il dialogo come scelta. Giornata di studi in memoria di PierLuigi Zoccatelli": esso è destinato al volume che raccoglie gli atti del convegno medesimo.

tanti: quanto il battesimo, per stare a un esempio emblematico, abbia, sacramentalmente ma anche giuridicamente, una valenza fondativa e rigeneratrice della persona, connotandoci poi dentro una comunità con un'identità non surrogabile. Sul filo di questi pensieri, guardai con crescente aspettativa al segnale lanciautom, amplificandolo e lasciando invece in secondo piano il problema contingente che in qualche modo, e tempestivamente, si sarebbe risolto, come poi è stato grazie all'intervento del Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano: il quale, d'altronde, amico di PierLuigi e apprezzandolo nella sua unicità, lo aveva designato a tale compito. La soluzione adottata, e apparentemente esorbitante, fu quella di far emanare un nuovo Decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma, ribadisco, non era tanto l'episodio in sé, per quanto eccentrico e sconcertante per i funzionari dell'amministrazione centrale, a colpirmi: era piuttosto la pista sottesa che mi interessava esplorare e che via via mi sembrava sempre più nitida.

L'indizio lasciava indubbiamente trapelare una personalità forte, esigente verso se stessa prima che verso gli altri: capace, per traslato, con acribia genuinamente critica, di cogliere in profondità l'essenza del sacro e dei valori che ad esso si ricollegano. Mi risuonava martellante nella testa quell'adagio *nomina sunt numina* tanto spesso abusato, stratonato e stravolto; e che qui, invece, pareva acquistare quasi una densità rivelatrice, *i nomi sono potenza divina*, per metonimia, *sono divinità*. Decisi perciò che la sfida andava affrontata, e, nonostante per carattere sia poco propensa alla socialità, per dirla con un eufemismo, mi aprii a PierLuigi in uno spirito simpatetico, anticamera che talvolta può poi far varcare le porte dell'amicizia. Lo spazio che il destino ha concesso alla frequentazione reciproca è stato, però, sfortunatamente e inopinatamente breve. Ci siamo visti di persona cinque volte, nelle riunioni mensili convocate da gennaio a maggio 2024 della Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa da poco eretta: la sera prima dell'ultima, il 16 maggio, abbiamo partecipato a una piacevolissima cena con il Sottosegretario. Poi certo c'è stata tra



Alessandra Santangelo

## UN ‘MONITO SALUTARE’ PER IL DIRITTO PENALE CANONICO A TUTELA DELLO STATO DI DIRITTO\*

### 1. *Premessa*

La dimensione punitiva sta, ormai da tempo, attraversando una fase di forte fibrillazione. Sferzato dai venti securitari del c.d. populismo penale<sup>1</sup>, l'esercizio dello *ius puniendi* è oggi esposto a gravi insidie che mettono a repentaglio la tenuta delle pietre angolari su cui poggia la stessa nozione costituzionale di stato di diritto<sup>2</sup>. La garanzia aurea del *nul-lum crimen*, il principio di frammentarietà ed *extrema ratio* risuonano troppo di frequente come una eco di epoche lontane<sup>3</sup>. Tra i diversi fattori che hanno scatenato una simile crisi, riveste un ruolo di primo rilievo l'inarrestabile ipertrofia normativa<sup>4</sup>, che colpisce indiscriminatamente gli ordinamenti di *civil law* e *common law*. A fronte di castighi esem-

---

\* A proposito del volume di Geraldina Boni, Manuel Ganarin, Alberto Tomer, *La lesione dei principi di legalità penale e del giusto processo nell'ordinamento canonico. Quali ripercussioni giuridiche nel diritto italiano?*, Bologna University Press, Bologna, 2025, pp. 173.

<sup>1</sup> F. SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, il Mulino, Bologna, 2019, in part. p. 23 ss.

<sup>2</sup> G. FIANDACA, *Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell'età del protagonismo giurisdizionale*, in *Criminalia*, 2011, p. 80 ss.; D. PULITANÒ, *Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2015, 2, p. 47 ss.; F. PALAZZO, *Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2020, 3, p. 1249 ss.

<sup>3</sup> Per una panoramica, anche in senso diacronico, sull'evoluzione della nozione di legalità e sulle interazioni con il *rule of law*, M. VOGLIOTTI, *Legalità*, in *Enc. dir.*, Ann. VI, Giuffrè, Milano, 2013, p. 396.

<sup>4</sup> A. CADOPPI, *Il “reato penale”. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, ESI, Napoli, 2022, *passim*.

plari, atti a soddisfare istanze vendicative, la pena sembra l'unico strumento in grado di placare asseriti allarmismi sociali. A prescindere dalle numerose evidenze circa l'inefficacia di simili strategie punitive sul piano della deterrenza o – anche solo – del contenimento della recidiva individuale, le fattispecie punitive continuano a dilatarsi in dispregio delle libertà individuali. Eppure, il sollievo che l'opinione pubblica trae da un diritto penale *no-limits* ha breve durata<sup>5</sup>, fino alla emergenza sociale successiva. Si annichilisce, così, ogni ancoraggio alla proporzionalità dell'intervento sanzionatorio<sup>6</sup> e delle scelte di tutela<sup>7</sup>, in balia dei sensazionalismi del momento amplificati nel circuito mediatico<sup>8</sup>. Tali questioni, come noto, sono da tempo al centro del dibattito penalistico nel tentativo di rinvenire strumenti sostanziali e processuali che siano in grado di proteggere, in prospettiva interna e sovranazionale, la tenuta delle garanzie che fondano la *Magna Charta* del reo. Di qui, l'utilità del confronto con la secolare esperienza dell'ordinamento canonico, tradizionalmente ispirato all'assoluto rispetto del principio di legalità e di giusto processo, al fine di evitare intollerabili arbitri nell'accertamento di eventuali responsabilità dei *christifideles*<sup>9</sup>.

In un simile scenario, è di rilevante impatto l'opera di Geraldina Boni, Manuel Ganarin e Alberto Tomer *La lesione dei principi di legalità penale e del giusto processo nell'ordinamento canonico*, che travolge le certezze acquisite dai giuristi secolari e descrive con magistrale fermezza le criticità di

---

<sup>5</sup> V. MANES, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, in *Questione giustizia*, 2019, p. 86 ss.

<sup>6</sup> F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2021, *passim*.

<sup>7</sup> N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2020, *passim*.

<sup>8</sup> V. MANES, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, il Mulino, Bologna, 2022, *passim*.

<sup>9</sup> Con particolare riguardo all'interazione tra il rispetto delle garanzie fondamentali dell'individuo e il buon governo degli ordini confessionali, G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Mucchi editore, Modena, 2019, *passim*.